



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 631/XIX Sess./2020

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Organizzazione assemblea degli iscritti per approvazione dei bilanci –
divieti per riunioni in presenza ed assembramenti per emergenza
sanitaria Covid-19 - iniziativa del CNI in seno al Ministero della Giustizia
per richiesta di chiarimenti ed indicazioni – Aggiornamento

In riferimento al tema in oggetto e alle numerose segnalazioni che sono
continue a pervenire da parte degli Ordini territoriali e Federazioni, il CNI, in
considerazione della particolare delicatezza della questione, che - segnatamente allo
svolgimento delle assemblee degli enti pubblici istituzionali - non era stata oggetto,
nelle diverse fasi dell'emergenza sanitaria, di appositi provvedimenti normativi, aveva
ritenuto di formulare una nota al Ministero vigilante.

La richiesta al Ministero della Giustizia, avvenuta lo scorso 3 giugno, era stata
formulata nella forma dell'interpello, sottoponendo cioè alcune proposte operative che
se condivise, avrebbero potuto essere validate, o, ancora meglio, prese in
considerazione nel dibattito politico per operare una modifica del quadro normativo,
eliminando (o quanto meno riducendo) così il rischio di invalidità delle delibere
assembleari organizzate sulla base di procedure del tutto informali ed atipiche.

Il riscontro da parte del Ministero, ancorché riferito a data immediatamente
successiva alla richiesta formulata dal CNI, è pervenuto solo il 13 novembre (v.
allegato) ed è caratterizzato da elementi di prudenza tali da indurre l'amministrazione
vigilante a dichiarare come la questione sottoposta non rientri nella funzione di
vigilanza tipica; pur con queste premesse, tuttavia, il parere contiene, nella parte finale,
spunti ed indicazioni di notevole interesse per una corretta gestione amministrativa

dell'Ordine nell'attuale specifica situazione contingente, tenuto conto che *nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (art. 1, co.9, lett. o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)* e che pertanto, al momento, è da escludersi la possibilità di tenere l'assemblea degli iscritti con la partecipazione fisica degli aventi diritto.


Viene ribadito il principio, del tutto condivisibile, della piena autonomia amministrativa dell'Ordine, riconoscendo la possibilità di organizzare, in tale ambito, l'assemblea in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: è proprio in questo passaggio che il Ministero opera una interessante interpretazione della norma, che benché formulata per le sedute consiliari, *per la sua ampia formulazione pare poter essere riferita anche all'assemblea degli iscritti, che rappresenta pur sempre un organo collegiale dell'ente.*

La norma, quindi, secondo quanto espresso nel parere consentirebbe di disporre lo svolgimento in videoconferenza anche delle sedute assembleari (e non solo di quelle consiliari), *anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni*, garantendo comunque la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Non sono state invece recepite, neanche nelle numerose disposizioni normative che si sono succedute, le soluzioni operative che erano state prospettate dal Consiglio Nazionale, che saranno comunque riportate nel dibattito politico affinché - in tempi auspicabilmente brevi - vengano emanate norme che portino ad una modifica e ad una modernizzazione del quadro normativo ordinamentale, i cui limiti sono risultati particolarmente evidenti in questo difficile periodo storico.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Allegato: c.s.



m_dg.DAG.05/06/2020.0089409.U



m_dg.DAG.05/06/2020.0089409.U



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

OGGETTO: Assemblea degli iscritti – approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione – divieti e prescrizioni per riunioni in presenza e assembramenti per emergenza sanitaria Covid-19 – richiesta di chiarimenti ed indicazioni.
Rif. prot. DAG n. 87359.E del 3 giugno 2020

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale, premesso che numerosi Ordini territoriali si trovano nell'impossibilità di tenere le assemblee degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, perché le stesse non potrebbero svolgersi – per la potenziale numerosità dei partecipanti – nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, in considerazione dell'intensità, gravità e durata della fase emergenziale in atto nel nostro Paese, ha sollecitato la formulazione di indicazioni generali da parte dell'amministrazione vigilante, le quali potrebbero costituire utili linee guida per potere programmare in modo corretto la gestione della fase assembleare.

Al riguardo, tuttavia, si rappresenta che al Ministero della giustizia è attribuito esclusivamente il compito di vigilare sul funzionamento dei Consigli e degli Ordini professionali: secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un Consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero ancora quando il Consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Per contro, il quesito in oggetto concerne anzitutto l'indicazione di modalità concrete con cui organizzare l'assemblea di approvazione del bilancio in ottica di tutela della salute dei partecipanti e di contenimento del rischio epidemiologico – sulla base, peraltro, della disciplina normativa generale vigente nel Paese – ed esula dalla funzione di vigilanza, nell'accezione sopra delineata, in quanto mira esclusivamente a ricevere indicazioni sulla corretta gestione amministrativa dell'ente in una specifica situazione contingente.

In altri termini, l'interpello rivolto a questo Ministero configura non soltanto una mera consulenza legale preventiva di legittimità – comunque non consentita –, ma concerne in via diretta e principale l'individuazione del contenuto dell'attività gestionale, di pertinenza esclusiva dell'organo consiliare.

Preme, infatti, ribadire che compete esclusivamente a ciascun Ordine territoriale dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti sulla base dell'attuale quadro normativo e regolamentare di riferimento, valutando in concreto se l'assemblea possa essere o meno tenuta con la partecipazione fisica degli aventi diritto, ovvero ricorrendo alla modalità telematica prevista dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La norma, infatti, che consente agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale di disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, si attaglia certamente alle sedute consiliari, ma per la sua ampia formulazione pare potere essere riferita anche all'assemblea degli iscritti, che rappresenta pur sempre un organo collegiale dell'ente.

Quanto, infine, alle proposte formulate per consentire un'approvazione del bilancio con modalità che rivestano carattere di eccezionalità – tra cui è stata prospettata l'espressione di voto telematico, oppure un sistema di approvazione differita in termini di mera ratifica assembleare –, si tratta all'evidenza di soluzioni derogatorie al regime vigente, che richiederebbero una modifica del quadro normativo ordinamentale.

Detta attività, tuttavia, risulta estranea alle competenze di questa Direzione generale ed è rimessa alla valutazione di opportunità demandata all'organo politico: peraltro, l'emanazione di norme del genere sarebbe soggetta ai tempi necessari per un dibattito politico su temi che coinvolgono settori nevralgici degli Ordini professionali, trattandosi, in sostanza, di una strada non percorribile in tempi brevi.

Roma, 5 giugno 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mirra

